Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Giovedì, 11 settembre 1924** **Numero 214**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del Collegio centrale arbitrale e del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti.

Con R. decreto 19 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto successivo, è stato ricostituito il Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti, chiamando a farne parte i signori:

Cav. di gr. cr. Giuseppe Nonis, presidente di sezione della Corte di cassazione, in qualità di presidente;

Comm. Gennaro Santoro, consigliere della Corte di cassazione;

Cav. di gr. cr. senatore Antonio Mosconi, consigliere di Stato;

Gr. uff. prof. dott. Alessandro Brizi, direttore generale nel Ministero dell'economia nazionale;
Prof. Leopoldo Di Muro, ordinario di economia ed estimo rurale nella Regia scuola di ingegneria di Padova,
in qualità di membri effettivi;
Gr. uff. Francesco Pujia, consigliere della Corte di cassazione;
Gr. uff. Carlo Vittorio Luzzatto, consigliere di Stato;
Comm. ing. Giuseppe Zattini, ispettore superiore nel Ministero dell'economia nazionale,
in qualità di membri supplenti.

Con R. decreto 24 agosto 1924, registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre successivo, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, chiamando a farne parte i signori:

Alivia dott. Gavino;
Bonanni avv. Gabriele;
Bonazzi rag. Ero;
Capoferri cav. Piero;
Chiota rag. Pietro;
D'Angelo dott. Antonino;
Galante avv. Domenico;
Host-Venturi Giovanni;
Magrini on. avv. Igino Maria;
Nasalli Rocca conte generale Saverio;
Rossi prof. avv. Amilcare;
Savelli on. prof. Rodolfo;
Azzolini comm. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Isacco gr. uff. Carlo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
Mariani comm. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale.

Con lo stesso Regio decreto il conte generale Saverio Nasalli Rocca, è stato nominato presidente del Collegio predetto.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1359.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1355.

Conferma del dott. Mario Lago nella carica di Governatore di Rodi e delle altre isole enumerate nell'articolo 15 del Trattato di pace di Losanna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati il trattato di pace e gli altri atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra firmati a Losanna il 24 luglio 1923;
Visto il Nostro decreto in data odierna n. 1354, concernente l'entrata in vigore degli atti anzidetti;
Visto il Nostro decreto 16 novembre 1922, di nomina del Ministro plenipotenziario dott. Mario Lago a Governatore delle Isole dell'Egeo;
Ritenuta la necessità di assicurare la continuità del Governo di Rodi e delle altre isole enumerate nell'art. 15 del trattato di pace anzidetto, in attesa della adozione di ulteriori provvedimenti relativi all'assetto delle isole stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Nostri Ministri Segretari di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lago dott. Mario, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, è confermato a decorrere dal 6 agosto 1924, nella carica di Governatore di Rodi e delle altre isole di cui sopra, conservando tutti i poteri da lui finora esercitati.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — OVIGLIO — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 50. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1360.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1924, n. 1358.

Soppressione del Governo marittimo di Fiume e circoscrizione territoriale della marina mercantile in quel territorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, n. 211 e n. 213;
Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3235;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per la marina;
Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

Il Governo marittimo di Fiume è soppresso dal 1° luglio 1924.
Le attribuzioni ad esso spettanti sono devolute alle Amministrazioni centrali e locali competenti per ragioni di materia secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1924 è istituita a Fiume una direzione marittima che comprenderà il solo Compartimento marittimo di Fiume i cui limiti territoriali sono determinati dall'annessa tabella. La tabella stessa indicherà gli uffici dipendenti e le rispettive circoscrizioni.

Art. 3.

La liquidazione della gestione del Governo marittimo di Fiume è affidata al titolare di quella direzione marittima, che vi dovrà provvedere entro il 30 giugno 1925.

Art. 4.

Oltre alle attribuzioni organiche stabilite pel suo funzionamento, la direzione marittima di Fiume, continuerà ad esercitare in base agli ordinamenti preesistenti le funzioni affidate all'autorità portuale riguardo al rimorchio e all'assistenza delle navi, alla gestione dei galleggianti erariali ed all'esercizio di servizi speciali del porto.

Art. 5.

In applicazione della norma di cui al precedente art. 4 verrà provveduto entro il 30 settembre 1924 a cura del Ministro per le comunicazioni di concerto con gli altri interessati, alla assegnazione dei servizi e del personale del Governo marittimo di Fiume, alle diverse Amministrazioni dello Stato a seconda delle rispettive attribuzioni.

Art. 6.

Restano a cura delle singole Amministrazioni interessate gli ulteriori provvedimenti relativi al riconoscimento e al trattamento del personale, non appartenente ai ruoli del Regno, addetto al Governo marittimo di Fiume, ed alla eventuale sistemazione del personale stesso in relazione alle norme vigenti nel Regno ed alle disposizioni generali e speciali che saranno emanate al riguardo.

Art. 7.

Salvo quanto è disposto dai trattati e convenzioni internazionali, i beni immobili ed il materiale di dotazione del Governo marittimo di Fiume restano assegnati all'Amministrazione della marina mercantile, con facoltà al Ministro per le comunicazioni di disporne la cessione, in via temporanea o definitiva, alle altre Amministrazioni competenti per ragione di materia.

Art. 8.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, l'amministrazione speciale del Pio Fondo di marina di Fiume, ora gestita dal Governo marittimo, viene affidata al titolare della nuova direzione marittima per conto dell'Amministrazione della marina mercantile, con le norme e le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 9.

Il Compartimento marittimo di Zara, compreso nella circoscrizione della Direzione marittima di Trieste passa a far parte della Direzione marittima di Ancona.

Art. 10.

La tabella annessa al R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3235, quale risulta secondo le variazioni disposte dal decreto-legge n. 1257, in data 16 luglio 1924 e dal presente decreto potrà essere modificata con decreto Reale, salvo per gli uffici di porto locali e per le delegazioni di spiaggia le cui variazioni potranno effettuarsi con decreto del Ministro competente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — SARROCCHI — CIANO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 53. — CASATI.

Tabella delle nuove circoscrizioni territoriali della marina mercantile nel territorio di Fiume.

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
CARNARO (Fiume)	Fiume		Da punta Nera al confine S. H. S.	Volosca	**Porto Albona (Rabatz)** **Fianona** **Moschiena** **Ica** **Abbazia**
		Cherso	Isole di Cherso e Levrera		**Ossero** **S. Martino di Cherso** **Farosina** **Caisole**

Roma, addì 16 luglio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1361.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1354.**
Entrata in vigore degli atti internazionali stipulati a Losanna il 24 luglio 1923 ed a Parigi il 23 novembre stesso anno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Nostri decreti numeri 343 e 490, entrambi in data 31 gennaio 1924.
Visto che l'Italia, la Gran Bretagna e il Giappone hanno depositato il rispettivo istrumento di ratifica degli atti internazionali firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e di quelli firmati a Parigi il 23 novembre 1923, e che il relativo processo verbale di deposito previsto dall'art. 143 del trattato di pace con la Turchia, primo degli atti stessi, è stato firmato il 6 agosto 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti internazionali firmati a Losanna il 24 luglio 1923, ed enumerati nel Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, nonchè la convenzione ed il protocollo firmati a Parigi il 23 novembre 1923, ed approvati con Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 457, sono entrati in vigore il 6 agosto 1924.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA — LANZA DI SCALEA — OVIGLIO — DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 49. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1362.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1357.

Costituzione del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina presso l'Amministrazione postale telegrafica telefonica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 aprile 1923, n. 905; 15 luglio 1923, n. 1747; 31 ottobre 1923, n. 2493; 16 dicembre 1923, n. 2662;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;

Riconosciuta la necessità di uniformare alle disposizioni stabilite per tutte le altre Amministrazioni statali le norme per il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina presso l'Amministrazione postale telegrafica telefonica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero delle comunicazioni il Consiglio di amministrazione per il personale e per i servizi postali telegrafici telefonici è costituito dai direttori generali e dal direttore capo del servizio del personale. Esso è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i servizi elettrici, ovvero dal direttore generale più anziano.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno postale telegrafico telefonico è costituito secondo le disposizioni dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione disciplinare per tutto il personale postale telegrafico telefonico è regolata dalle disposizioni di cui allo art. 68 del R. decreto 2960 sopra indicato.

Art. 2.

Per quanto non è previsto nel presente decreto valgono le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 120 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e tutte le altre relative al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina contrarie a quelle del presente e del decreto sopra citato.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 52. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1363.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1924, n. 1356.

Autorizzazione di spesa per costruzione di case nelle località colpite dai terremoti, ed istituzione di un Ispettorato generale di servizi speciali nel Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1915, n. 476; i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056; e 22 dicembre 1918, n. 2080; e i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti calabro-siculo, marsicano, tosco-romagnolo ed emiliani;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 525.000.000 di lire per la costruzione di case economiche e popolari e per abitazione dei

funzionari dello Stato nei Comuni indicati nella tabella prima allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Alla spesa stessa sarà provveduto mediante iscrizione negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici della somma di 35,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1924-25 al 1938-39, restando di uguale somma aumentato il contributo consolidato concesso a beneficio delle regioni danneggiate dal terremoto con l'art. 10 del citato testo unico, successivamente modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 maggio 1920, n. 545, con l'art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e con l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2220.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà all'uopo istituito apposito articolo al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e corrispondenti per gli esercizi successivi, e l'assegnazione relativa, come quelle da iscriversi fino a tutto l'esercizio 1927-28, dovrà considerarsi all'infuori dei limiti di spesa, stabiliti con l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, fermo però l'ammontare massimo dei pagamenti di cui all'art. 4 del decreto stesso.

Art. 2.

Per la più rapida costruzione di case economiche in Messina, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero dei lavori pubblici la somma di L. 25,000,000, con ammortamento in venti annualità, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio del 4 %.

Art. 3.

La somministrazione del mutuo sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori, e su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, colle modalità da indicarsi nella richiesta stessa.

Il pagamento delle annualità di ammortamento sarà eseguito dal Ministero dei lavori pubblici, a favore della Cassa mutuante entro il 25 del mese di giugno di ciascun anno, a cominciare dal 1925.

Alla relativa spesa si farà fronte con il fondo indicato all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme per facilitare:

a) la ricostruzione e la riparazione di case per conto di privati;

b) l'esecuzione di opere edilizie d'interesse comunale, provinciale o di altri enti.

Art. 5.

Le case economiche e popolari sono costruite nei Comuni e secondo il fabbisogno determinati dal Ministero dei lavori pubblici.

L'assegnazione in uso od in proprietà degli alloggi costruiti è fatta secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 6.

Le case economiche e popolari saranno assegnate alle persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto, e tuttora ricoverate in baracca, purchè residenti nel Comune all'epoca del terremoto e non abbiano titolo a mutui di favore o a contributi governativi.

Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti.

A cura della Giunta municipale saranno compilati gli elenchi, da rivedersi dalla Prefettura, delle persone residenti in ciascun Comune alle quali occorra fornire l'alloggio, a norma del presente articolo.

Per la città di Messina possono essere iscritti negli elenchi anche coloro che nel 1917 risultavano già ricoverati in baracche.

Gli elenchi saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del Comune, e saranno riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

Contro i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

Le case costruite sono assegnate alle persone indicate negli elenchi, sentita la Commissione locale, di cui all'art. 3 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1593, ed il Prefetto.

L'assegnazione è fatta, di regola, in proprietà all'assegnatario, il quale sarà tenuto al pagamento del prezzo della misura che sarà stabilita dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme dell'art. 21 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, delle leggi per le case popolari, restando fissata nell'1 % il tasso dell'interesse per l'ammortamento del debito.

Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprietà della casa, pagandone il prezzo stabilito, potrà il Ministero, sentita la Commissione locale, procedere alla concessione dell'uso della casa, a norma e con gli effetti degli articoli 3 e 5 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1593, determinandone il canone.

La riscossione del prezzo di vendita e del canone di concessione è fatta con le norme dell'art. 4 del citato Regio decreto ed il relativo importo è versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 8.

Tutte le disposizioni contenute nel testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e nelle leggi successive sulle case economiche e popolari, sono estese, in quanto applicabili, alle case assegnate in proprietà a norma del presente decreto.

Art. 9.

Il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 992, è abrogato.

Alla gestione del patrimonio finora amministrato dalla azienda separata dell'Unione edilizia nazionale di Messina provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Nulla è innovato per quanto riguarda le case costruite dall'Ente edilizio di Reggio Calabria, a cui il Ministero dei lavori pubblici potrà continuare a fare somministrazioni per la costruzione delle case, imputandone la spesa sul fondo di cui all'art. 1.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1593, relative all'acquisto di case economiche e popolari, mediante cessione del contributo diretto o del concorso dello stato nel mutuo, potranno applicarsi soltanto per le case

che resteranno disponibili dopo l'assegnazione a tutti gli aventi diritto, a norma dei precedenti articoli.

Potrà tuttavia consentirsi tale acquisto, anche all'infuori del detto limite, ai proprietari di edifici o di parte di edifici danneggiati o distrutti, aventi un reddito imponibile non superiore a L. 200.

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici prenderà in consegna tutte le case economiche e popolari e per impiegati costruite od in costruzione a cura dello Stato e dell'Unione edilizia nazionale nelle località colpite da terremoti e finora non cedute ai Comuni, e ne curerà la ultimazione e la gestione con le norme del presente decreto.

Per le case già date in affitto, l'uso sarà conservato agli attuali utenti, i quali potranno ottenere l'assegnazione in proprietà soltanto quando si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 11 del presente decreto.

Non potranno essere alienate le case costruite in Messina con i fondi di cui alla lettera C) dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 13.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Ispettorato generale denominato « Ispettorato generale dei servizi speciali » per provvedere, in relazione alle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) alle opere ed ai bisogni dipendenti da terremoti per conto diretto dello Stato, come delle Provincie e dei Comuni che ne facciano richieste;

b) a tutto quanto concerne l'edilizia sismica e la eventuale costruzione di case per conto di privati, in relazione al disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il Ministro per i lavori pubblici potrà affidare al detto Ispettorato anche altri incarichi.

In relazione a quanto precede, nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella n. 48 dell'allegato 2° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto un posto di ispettore generale assegnato al grado 4°. Corrispondente variazione è introdotta nella tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo A, di cui all'allegato 1° del decreto predetto.

Art. 14.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 51. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1364.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1351.

Proroga del termine fissato per la presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti per le gestioni fuori bilancio « Carta » e « Agrumi e Zolfi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1920, n. 135, che reca disposizioni sull'obbligo della presentazione alla Corte dei conti dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2855, che proroga, tra l'altro, al 30 giugno 1924, la presentazione alla Corte dei conti di quei rendiconti che non siano prodotti alla Corte stessa entro il termine fissato dal R. decreto 26 aprile 1923, n. 1124;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1924, il termine del 30 giugno 1924 fissato, con l'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2855, per la presentazione alla Corte dei conti del rendiconto delle speciali gestioni fuori bilancio « Carta » e « Agrumi e Zolfi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 46. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1365.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1366.

Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso della legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche, della legge delle tasse sui trasporti e di alcune disposizioni della legge sulle concessioni governative.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 agosto 1924 sul decreto portante l'estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso delle disposizioni di legge relative alle tasse ciclistiche ed automobilistiche, alle tasse sui trasporti e ad alcune tasse sulle concessioni governative.

SIRE,

L'unito decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà contiene provvedimenti in materia di tasse ciclistiche ed automobilistiche, di tasse sui trasporti e di tasse sulle concessioni governative che si ritiene necessario di estendere alla città di Fiume, in seguito alla pubblicazione del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1152, che ha esteso a quella città le disposizioni di legge e di regola-

mento relative alle ferrovie, alle tramvie, agli impianti di vie funicolari aeree ed agli automobili.

Le disposizioni del presente decreto sono quindi destinate ad integrare quelle del detto decreto 26 giugno 1924, n. 1152.

Prego pertanto la Maestà Vostra di degnarsi, ove nulla abbia in contrario, di approvarlo apponendo al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla città di Fiume ed al territorio attribuito al Regno in dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni della legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, quelle della legge delle tasse sui trasporti approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275 e così pure le disposizioni degli articoli 70, 71, 84, 85 e 86 della tabella allegata *A* alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° settembre 1924, fatta eccezione per le tasse ciclistiche che entreranno in vigore col 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 63. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1366.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1352.

Estensione alla città di Fiume ed alla provincia del Carnaro delle leggi e dei regolamenti riguardanti la cedibilità e la pignorabilità degli stipendi e delle mercedi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 febbraio 1924, n. 96;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla città di Fiume ed al territorio della provincia del Carnaro sono estesi:

La legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e sulle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche Amministrazioni;

Il relativo regolamento approvato con R. decreto del 24 settembre 1908, n. 574;

La legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335;

Il relativo regolamento approvato con R. decreto dell'11 settembre 1910, n. 729;

La legge 16 dicembre 1914, n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato;

Il relativo regolamento 9 giugno 1908, n. 864;

Il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, portante modificazioni alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362;

Il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1665;

Il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, che modifica l'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

Il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, relativo alla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato;

La legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per la concessione del prestito decennale;

Il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311;

Il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1327, portante modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa;

Il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti nella città di Fiume e nei territori annessi alla provincia del Carnaro, relative alle materie contemplate nel presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 47. — CASATI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 luglio 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Crecchio (Chieti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crecchio, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Crecchio è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose deficienze ed irregolarità.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine, i registri prescritti mancano o sono irregolarmente tenuti, il bilancio è in-

sincero, trascurata l'esecuzione delle verifiche di cassa, la compilazione e la riscossione dei ruoli delle tasse sono effettuate con notevole ritardo, gravi irregolarità sono state rilevate nell'erogazione delle spese, talora disposte in eccedenza agli stanziamenti di bilancio o addirittura in mancanza di corrispondenti previsioni. Fra i pubblici servizi sono particolarmente deficienti la pubblica illuminazione e la nettezza urbana, trascurata la manutenzione stradale; in condizioni di irriguardoso abbandono il cimitero.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione non sono soddisfacenti.

Tale stato di cose ha provocato un vivo e preoccupante malcontento nella popolazione, di cui l'attuale rappresentanza elettiva non rispecchia i sentimenti e le tendenze, profondamente mutati in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, cosicchè una ulteriore permanenza in carica dell'Amministrazione potrebbe determinare turbamenti della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico oltre che la necessità di un radicale riassetto della finanza e dei servizi dell'ente, rendono perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crecchio, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Camillo Lapi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediameno del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1924.

Provvedimenti pei Comuni della provincia di Salerno danneggiati dall'alluvione del 26 marzo 1924.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 1012, recante provvedimenti pei Comuni della provincia di Salerno danneggiati dall'alluvione del 26 marzo 1924:

Decreta:

I Comuni della provincia di Salerno, danneggiati dall'alluvione del 26 marzo 1924, ai quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto 23 maggio 1924, n. 1012, sono i seguenti:

Amalfi - Atrani - Cetara - Conca Marini - Furore - Maiori - Minori - Positano - Praiano - Ravello - Scala - Tramonti - Vietri sul Mare.

Roma, addì 30 luglio 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici
G. SARROCCHI.

p. *Il Ministro per le finanze*
SPEZZOTTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

50ª estrazione annuale delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui.

Si notifica che nel giorno di sabato 4 ottobre 1924, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 50ª estrazione annuale delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento ammontano a 224 sulle 17679 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Compiuta l'estrazione saranno notificati i numeri delle obbligazioni rimborsabili al 2 gennaio 1925.

Roma, 10 settembre 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 202

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 settembre 1924

	Media		Media
Parigi	120 91	Belgio	114 06
Londra	101 841	Olanda	8 81
Svizzera	429 99	Pesos oro	17 86
Spagna	301 25	Pesos carta	7 86
Berlino	—	New-York	22 885
Vienna	0.0322	Oro	441 57
Praga	68 27		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 38
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 44
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 85

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.